



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DI TREVISO

CODICE DI CONDOTTA DELLE IMPRESE DI AUTORIPARAZIONI

Parte I - Disposizioni generali

Art. 1 - FINALITÀ

Il presente *codice di condotta delle imprese di autoriparazioni* definisce il comportamento delle suddette imprese che si impegnano a rispettare le norme in esso stabilite secondo principi di correttezza professionale nei confronti dei clienti e verso le altre imprese del settore. Risponde inoltre alle esigenze della clientela di avere garanzia della piena trasparenza ed informazione circa le prestazioni offerte dalle imprese, del rispetto dei tempi e dei costi del servizio offerto. Contribuisce ad incentivare la crescita professionale della categoria e la comunicazione tra gli stessi operatori.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente *codice di condotta delle imprese di autoriparazioni* interessa tutte le imprese che esercitano attività di manutenzione e riparazione dei veicoli, dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole rimorchi e carrelli operanti nelle seguenti attività: meccanica, motoristica, elettrauto, carrozzeria, gommista.

Art. 3 - ADESIONE AL CODICE

L'adesione al presente "*codice di condotta*" da parte delle imprese interessate è libera. I requisiti necessari per l'adesione sono: l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio di Treviso, essere in regola con il pagamento del diritto annuale e a quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 122. L'adesione ed il recesso devono avvenire in forma scritta. Per il recesso è necessario dare un preavviso di trenta giorni alla Camera di Commercio di Treviso. L'elenco delle imprese aderenti è pubblico ed è consultabile GRATUITAMENTE presso la Camera di Commercio di Treviso.

Art. 4 - RICHIAMI NORMATIVI

Le norme stabilite nel presente codice integrano su base privatisti quanto disposto dal Codice Civile, dalla legge 5 febbraio 1992 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, D.M. 16 marzo 1994 n. 358, dall'art. 80 del Codice della Strada nonché dalle norme regionali e degli enti locali territoriali ed istituzionali vigenti in materia di attività di autoriparazione.

Art. 5 - REVISIONE DEL CODICE

Il presente “*codice di condotta*” verrà revisionato ogni 3 anni dalla Camera di Commercio unitamente ai rappresentanti di categoria, salvo il caso di procedere all'aggiornamento dello stesso in conseguenza dell'aggiornamento normativo, all'evoluzione tecnica, economica ed imprenditoriale del settore, su iniziativa della Camera di Commercio di Treviso o su richiesta delle rappresentanze di categoria.

Il testo del codice di condotta revisionato verrà inviato a cura della Camera di Commercio di Treviso a tutte le imprese aderenti, e si intenderà integralmente accettato dalle stesse entro trenta giorni dalla data di ricevimento del testo revisionato. La non accettazione che deve essere comunicata per iscritto, dall'impresa non aderente, alla Camera di Commercio di Treviso, costituisce motivo di recesso ai sensi del precedente art. 2.

PARTE II – Regole di condotta

Art. 6 - MODALITA' DI CONDOTTA

L'impresa che aderisce al presente “*codice di condotta*” deve accogliere il cliente attenendosi alle norme di cortesia. Deve evitare inutili ritardi ed ingiustificate attese per la prima visione del veicolo su cui deve intervenire. Deve dare informazioni sugli interventi da effettuare e redigere il preventivo secondo le modalità stabilite al successivo art. 7.

Art. 7 - PREVENTIVO

L'impresa di autoriparazioni, (ove le fosse richiesto l'intervento di manutenzione) su richiesta del cliente, si impegna a rilasciare un preventivo scritto e debitamente firmato, con l'indicazione della propria denominazione sociale, del codice fiscale, degli interventi tecnici da attuare.

Il preventivo conterrà l'identificazione del veicolo da riparare, l'elenco dei pezzi da sostituire, specificando se utilizzerà per la sostituzione pezzi di ricambio originali od altri equivalenti, i prezzi di listino (prezzi comprensivi di IVA), il costo della manodopera, la durata di

intervento e la data di consegna dell'autovettura revisionata, le modalità di pagamento dell'intervento, in conformità (della predisposta scheda allegata al presente codice) e/o di documenti aziendali utilizzati dalle imprese che riportino già le predette indicazioni. Il cliente può fissare un tetto massimo di spesa autorizzata.

Art. 8 - ORDINATIVO DEL LAVORO

La parte sottostante della scheda ove predisposta o del documento di cui al precedente art. 7 debitamente sottoscritta da parte del cliente costituisce accettazione del lavoro da eseguire e autorizzazione alla sostituzione e/o riparazione dei pezzi compromessi.

Dal momento della sottoscrizione e del deposito dell'autoveicolo presso l'officina l'impresa ne diventa custode e responsabile. L'impresa comunque non risponde dei pezzi asportabili e degli oggetti lasciati all'interno dell'autoveicolo da parte del proprietario.

Art. 9 - INTERVENTO

La riparazione del veicolo dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa sulla sicurezza, delle disposizioni tecniche delle case costruttrici e delle disposizioni di leggi per la tutela dell'ambiente. Le riparazioni devono corrispondere agli interventi specificati nella scheda di accettazione. L'impresa dovrà sempre indicare al cliente gli interventi necessari per il perfetto stato di efficienza del veicolo, ma potrà effettuare tali interventi solo se espressamente autorizzati dal cliente.

Se nel corso dell'esecuzione del lavoro dovesse verificarsi l'esigenza di effettuare altre riparazioni e sostituzioni di pezzi indispensabili per il buon funzionamento del veicolo, prima di tale intervento è necessario che l'impresa di autoriparazione si faccia autorizzare dal cliente, con la sottoscrizione di altra scheda debitamente predisposta o con altra documentazione probatoria dell'autorizzazione di ulteriori interventi.

Qualora il cliente non accettasse gli interventi proposti, e ciò impedisse l'esecuzione a regola d'arte del lavoro, l'impresa potrà rifiutarsi di continuare il lavoro, addebitando al cliente solo il costo delle prestazioni svolte.

Art. 10 - PEZZI DI RICAMBIO

L'impresa deve utilizzare per la sostituzione delle parti non riparabili, pezzi di ricambio originali e pezzi non originali (per i quali non potranno essere applicati i prezzi di listino di quelli originali) ma comunque regolarmente certificati, dandone informazione al cliente. I pezzi sostituiti sono messi a disposizione del cliente al momento del ritiro del veicolo,

trascorsi cinque giorni dal ritiro, verranno smaltiti nel rispetto delle normative ambientali vigenti.

Art. 11 - CONSEGNA DEL VEICOLO

L'impresa di autoriparazione s'impegna a garantire il rispetto dei termini di consegna del veicolo, salvo causa di forza maggiore e/o necessità di interventi non preventivati.

L'impresa di autoriparazione è tenuta ad illustrare al cliente le riparazioni eseguite ed a fornire tutte le informazioni richieste. Il cliente potrà effettuare un giro di prova accompagnato dal responsabile dell'impresa o da un tecnico dell'impresa autorizzata.

L'impresa di autoriparazione provvede all'emissione di regolare documentazione fiscale relativa alle prestazioni, nel rispetto del presente codice di comportamento e delle normative vigenti, specificando gli interventi eseguiti e l'indicazione dei pezzi sostituiti e con l'indicazione dei pezzi di ricambio utilizzati:

L'impresa di autoriparazione è responsabile dei lavori eseguiti. A far data dalla consegna del veicolo decorrono i termini di garanzia dei ricambi utilizzati.

Alla consegna del veicolo segnalerà al cliente le anomalie di cui è a conoscenza e che non erano oggetto di riparazione, invitando quindi il cliente a provvedere alla loro eliminazione.

All'atto della consegna del veicolo, il cliente provvederà al pagamento dell'importo indicato nella documentazione fiscale secondo le modalità ed i termini concordati.

Art. 12 - GARANZIA

L'impresa di autoriparazione è responsabile della corretta esecuzione dei lavori effettuati, e garantisce che l'intervento è stato eseguito a regola d'arte, nel rispetto delle norme civilistiche in materia. La garanzia dei pezzi sostituiti è fatta nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice del Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 13 - SPESE DI CUSTODIA

L'impresa di autoriparazione, ove volesse avvalersi del recupero delle spese di custodia per i veicoli non ritirati dal cliente nei termini fissati, può addebitare al cliente tali spese trascorsi otto giorni dalla comunicazione di avvenuta riparazione, effettuata con mezzo idoneo ad accertare l'avvenuto ricevimento, secondo le modalità specificate nella scheda d'accettazione.

Art. 14 - INADEMPIENZA DEL CLIENTE

In caso di inadempienza del cliente, l'impresa di autoriparazione potrà trattenere il veicolo ai sensi dell'art. 2756 del Codice Civile.

Art. 15 - RAPPORTI TRA IMPRESE

L'impresa di autoriparazione deve astenersi da qualsiasi iniziativa, attività o atteggiamenti diretti a sottrarre clientela alla concorrenza, col solo limite della presentazione ed illustrazione dei propri lavori nonché dei propri titoli e capacità professionali, senza alcuna valutazione comparativa con l'attività delle altre imprese.

Art. 16 - CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversia tra impresa di autoriparazione e cliente, qualora non si trovi una soluzione direttamente tra le parti, l'impresa può avvalersi del tentativo di conciliazione presso la Curia Mercatorum della Camera di Commercio di Treviso.

Le Associazioni firmatarie del presente codice di condotta, si impegnano a promuovere l'utilizzo del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Treviso per la soluzione delle controversie tra imprese di autoriparazione e clienti.

Art. 17 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente codice entra in vigore dalla data della sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle associazioni firmatarie.